



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 112/2015/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 7 luglio 2015, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Giuseppe MEZZAPESA	Consigliere relatore
Dott.	Massimo VALERO	Primo referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario
Dott. ssa	Daniela ALBERGHINI	Referendario

Vista la richiesta di parere prot. n. 1901 dell'11 marzo 2015, proveniente dal Comune di **Graglia (Bi)** pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali in data 12 marzo 2015;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la L. 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la delibera n. 60/2015/SRCPIE/PAR di questa Sezione;

Vista la delibera n. 19/SEZAUT/2015/QMIG Della Sezione delle autonomie;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Consigliere Giuseppe Maria Mezzapesa;

Udito il relatore;

FATTO

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Graglia (Bi) chiede se sia possibile procedere alla copertura di un posto a tempo indeterminato (categoria C) che andrà a liberarsi nell'anno per collocamento a riposo di una unità, tramite mobilità tra soggetti ai medesimi vincoli e quindi tra enti locali sottoposti alle regole del patto di stabilità, ovvero se sia obbligatorio considerare il posto a destinazione prioritaria per il personale di città metropolitane e province soprannumerario in mobilità, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015).

Secondo il Comune istante la prima soluzione sarebbe da perseguire, in quanto la mobilità tra enti ugualmente soggetti a vincoli non arrecherebbe modifiche agli spazi assunzionali previsti.

Con delibera n. 60/2015/SRCPIE/PAR, questa Sezione ha sospeso l'esame della richiesta di parere in esame, in attesa di conoscere la decisione su diverse questioni di massima pendenti - sollevate dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia e da questa stessa Sezione - aventi tutte ad oggetto, anche se sotto profili diversificati, una uniforme interpretazione della nuova normativa introdotta dall'art. 1, comma 424, della citata legge n. 190 del 2014.

DIRITTO

Con delibera n. 19/SEZAUT/2015/QMIG la Sezione delle autonomie ha affrontato diverse questioni tutte vertenti sulla corretta interpretazione ed applicazione di quanto dispone l'art. 1, comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità per il 2015, che così recita: *"Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle".*

Per quanto riguarda il quesito posto dal Comune istante, la Sezione ha espresso il seguente principio di diritto, cui questa Sezione deve conformarsi, ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213: *"Per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. A conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria"*.

Per le motivazioni si rinvia a quanto analiticamente illustrato al punto 2.2. della richiamata delibera n. 19/SEZAUT/2015/QMIG, qui di seguito in parte riportate.

"Il comma 424 detta una disciplina particolare temporaneamente derogatoria, ha valore, per così dire, conformativo di tutte le necessità esegetiche che riguardano l'attuazione di quella disposizione. (omissis).... La stessa motivazione sorregge anche la derogabilità, limitata temporalmente, alle altre disposizioni che consentono di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto dei dipendenti in servizio presso altre amministrazioni che ne facciano richiesta (c.d. mobilità volontaria).

Le ragioni di questa deroga hanno, però, come anticipato, anche un fondamento sostanziale che si va ad illustrare. Per fare ciò è opportuno partire dai principi contenuti in alcune statuizioni del D.P.C.M. 20 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 78 del 3 aprile, che disciplina i criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni in esito ai processi di mobilità di cui ai comi 1 e 2 dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001. In detto provvedimento si considera che, in via ordinaria, la mobilità si svolge, nel limite dei posti disponibili nella dotazione organica, con le risorse finanziarie che le amministrazioni pubbliche hanno nella disponibilità dei loro bilanci, nel rispetto della disciplina prevista per la mobilità da finanziare con le risorse per le assunzioni (fattispecie, tra quelle di mobilità elencate nel provvedimento, caratterizzata dal fatto che, si precisa nel DPCM, si svolge tra amministrazioni delle quali almeno una non è soggetta a limitazioni delle assunzioni) e per la mobilità per la quale ricorrano le condizioni di neutralità per la finanza pubblica. Nel caso di specie ricorre quest'ultima ipotesi per la quale la regola finanziaria che ne governa l'applicazione è che le risorse da spendere per ricoprire un posto in organico attraverso la procedura di mobilità volontaria, sono costituite da quelle non computabili sull'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni (queste ultime per il 2015 ed il 2016 sono individuate dall'art. 3, comma 5 del decreto legge 24 giugno 1990, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114). In pratica l'assunzione per mobilità non riduce le facoltà assunzionali dell'ente in quanto queste facoltà che hanno il loro parametro finanziario nelle risorse risparmiate nel precedente esercizio, restano integre mentre la nuova assunzione nell'aggregato finanziario complessivo del comparto rimane compensata dall'impossibilità di coprire il posto rimasto vacante nell'ente di provenienza. Tuttavia bisogna tenere conto del fatto che l'art. 1, comma 424, oltre a destinare le risorse appena ricordate e cioè una quota proporzionale dei risparmi di spesa realizzati rispetto all'anno di riferimento, vincola anche le rimanenti disponibilità

commisurate ai medesimi risparmi di spesa, solo per l'applicazione dei processi di mobilità per il ricollocamento del personale soprannumerario di cui all'art. 1, comma 424 della legge n. 190/2014. Non solo. Il legislatore ha anche stabilito – ed è questo il punto più rilevante - che le spese per il personale ricollocato secondo il comma 424 in esame, non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 557 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando il rispetto del patto di stabilità e la sostenibilità finanziaria che diventano i limiti sostanziali invalicabili. E' noto che dalle componenti del predetto tetto, come statuito anche nelle linee guida per la relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 1, commi 166 e ss. L. 266/2005) dell'organo di revisione contabile del Comune (da ultimo: Delibera Sez. autonomie n.18/2013/SEZAUT/INPR), non sono escluse le spese per il personale assunto per mobilità. Ora, se lo stesso comma 424 prevede, come appena ricordato, che le ulteriori risorse impiegate per le ricollocazioni non rilevano ai fini del tetto di spesa, fermi restando gli altri due limiti invalicabili (Patto di stabilità interno e sostenibilità), sarebbe incongruo far salva una quota di questo tetto e, conseguentemente, una porzione di detti limiti, per il personale assunto per mobilità volontaria, che non ha la priorità riconosciuta, invece, dal comma 423 dell'art. 1 della legge 190/2014, alla ricollocazione del personale soprannumerario secondo le modalità del comma 424. E' conseguenziale, quindi, che anche questi spazi assunzionali debbano essere disponibili per il ricollocamento delle unità soprannumerarie e fino al completo ricollocamento dello stesso personale al termine del quale non vi sono ostacoli all'attivazione di tali procedure di mobilità. In altri termini, vero è che in astratto l'art. 1, comma 424 della legge di stabilità non innova nella disciplina della mobilità volontaria per cui, sempre in linea teorica, non sembrerebbero sussistere ostacoli alla sua operatività, ma la priorità della ricollocazione del personale "destinatario delle procedure di mobilità" secondo le previsioni del comma 424, non è compatibile con la operatività, per il limitato arco temporale dei due esercizi 2015 e 2016, delle disposizioni di mobilità volontaria, salvo la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Anche in questo caso è opportuno richiamare la ricordata circolare n. 1/2015 che nell'evidenziare i "divieti e gli effetti derivanti dai commi 424 e 425 per le amministrazioni pubbliche" precisa che non sono consentite procedure di mobilità".

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, al Comune richiedente.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 7 luglio aprile 2015.

Il Relatore

F.to Giuseppe Maria Mezzapesa

Il Presidente

F.to Mario Pischetta

Depositato in Segreteria il 8/07/2015

Il Funzionario Preposto

F.to Federico Sola